

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 24/2009****del 17 marzo 2009****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2009 del 5 febbraio 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi <sup>(6)</sup>, rettificata nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 19.3.2009, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1) al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 0552**: regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008 (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3).»;

2) ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] e 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

« , modificato da:

— **32008 R 0552**: regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008 (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3).»;

3) al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 0516**: regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 3).»;

4) ai punti 1zzzj [regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione], 1zzzn [regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione], 1zzzd [regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione], 1zzze [regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione] e 1zzzk [regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

« , modificato da:

— **32008 R 0516**: regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 3).»;

5) dopo il punto 1zzzo [regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzp. **32008 R 0505**: regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33).

1zzzq. **32008 R 0554**: regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14) rettifica nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31.»;

6) dopo il punto 3a [regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«3b. **32008 R 0429**: regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 429/2008, (CE) n. 505/2008, (CE) n. 516/2008, (CE) n. 552/2008 e (CE) n. 554/2008, rettificati nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Alan SEATTER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.